

potere per i cittadini italiani ripristinare in qualunque luogo la pena di morte, nè le sostituzioni fidecommissarie, contrarie all'ordinamento giuridico odierno, nè infiniti altri istituti in contrasto con i fondamenti del diritto nostro. Dunque, se l'onorevole ministro e la Commissione acconsentissero, proporrei, che, invece delle parole « purchè non riguardino lo stato personale e di famiglia degli italiani, e, sotto la medesima riserva ecc. » si dicesse: « purchè non riguardino lo stato personale e di famiglia degli italiani e in generale i principî di diritto pubblico ». Se non si fosse parlato neppure dello stato personale e di famiglia, si sarebbe potuta credere l'eccezione presupposta, ma avendo ricordato un caso, è meglio dire il principio, che lo giustifica.

Franchetti, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Franchetti, relatore. Prego il collega di rinunziare alla sua proposta, perchè non potrebbe essere accettata. Le questioni che la legge intende riservare sono quelle che riguardano lo stato personale, tutto il rimanente deve potere essere ove occorra modificato.

Landucci. Anche per gli italiani?

Franchetti, relatore. Sì! Faccio osservare che la possibilità di modificare non implica l'obbligo di modificare.

Maurigi. Anche la legge elettorale?

Franchetti, relatore. Appunto. L'onorevole Landucci non vuole certo che sia applicata nella Colonia la legge elettorale, o la legge comunale e provinciale. In questa delegazione della Camera al Governo vi è la supposizione che il Governo non sia generalmente composto di matti. *Omnis definitio periculosa*. Lasci che il Governo sotto la sua responsabilità promulghi nella Colonia quella legislazione che crede più adatta al suo svolgimento.

Presidente. Non essendovi osservazioni, metto a partito questo articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Saranno stabilite dal Governo del Re, udito il Governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, le disposizioni riguardanti:

1° L'ordinamento giudiziario della Colonia per quanto concerne i non indigeni e i rapporti tra questi e gli indigeni.

2° Le norme speciali che devono regolare la conoscenza delle controversie fra gli indigeni, e dei reati di indigeni a carico di altri indigeni.

Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re con Decreto Reale, sentito il Governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulgherà nella Colonia le disposizioni intese a regolare le relazioni giuridiche fra indigeni e non indigeni, ed in special modo fra europei od assimilati e le varie razze indigene od avventizie che popolano la Colonia.

(È approvato).

Art. 5.

Saranno pure stabilite dal Governo del Re, udito il Governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, le disposizioni riguardanti l'ordinamento amministrativo coloniale.

Entro i confini dell'organico e del bilancio, il Governatore della Colonia ha facoltà di introdurre negli organi amministrativi le modificazioni richieste dai bisogni coloniali, mandandole ad effetto ed informandone immediatamente il ministro degli affari esteri.

(È approvato).

Art. 6.

L'ordinamento militare della Colonia è stabilito dal Governo del Re su proposta del Governatore.

Il Governatore, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporrà all'approvazione del Governo del Re, previo parere del comandante le truppe che unirà alle sue proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti.

(È approvato).

Art. 7.

Nei rispetti della Colonia Eritrea, tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re vengono esercitate per mezzo del ministro degli affari esteri.

Il ministro del tesoro ha nella Colonia Eritrea una sua tesoreria, la quale, oltre agli incarichi ad essa affidati direttamente da quel Ministero, provvede al servizio di Cassa per conto dell'Amministrazione coloniale.

(È approvato).

Art. 8.

Il Governo del Re provvederà all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato e alla coltivazione delle terre stesse, sia per mezzo di affitto concesso ad indigeni mediante canoni da determinarsi dal Governatore, sia con concessioni temporanee a Società, o con concessioni temporanee o perpetue ad europei od assimilati, a titolo oneroso o gratuito.